



L'anno duemilatredici, addì **29 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 4957 del 24 gennaio 2013, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.00), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.31), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza (entra alle ore 16.00), prof. Andrea Magrì (entra alle ore 16.10), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 16.00), prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.21), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà (entra alle ore 16.05), arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano (entra alle ore 16.21) e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono:** prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e prof. Giorgio Alleva.

**Assenti:** sig. Vito Trinchieri e dott. Paolo Piccini.

**Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....o m i s s i s .....



29 GEN. 2013

**REGOLAMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, PER LA CHIAMATA E PER LA MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010 – SCHEMI**

Il Presidente rappresenta al Senato Accademico che le procedure per la chiamata di professori nonché quelle relative alla mobilità di professori e ricercatori a tempo indeterminato debbono necessariamente rispondere al duplice criterio della qualificazione e sviluppo scientifico da un lato e della programmazione (carico didattico nei singoli settori scientifico-disciplinari) dall'altro.

A tal fine sono predisposti o in corso di predisposizione 3 Regolamenti relativi a: a) programmazione; b) procedure per la chiamata; c) procedure per la mobilità tra settori.

In particolare il Regolamento per le chiamate deve prevedere due itinerari diversi:

- a) assegnazione ad un Dipartimento della risorsa per chiamata singola (nell'ambito di uno o più settori scientifico-disciplinari);
- b) una fase preliminare riservata alla macro-area, alla Facoltà o ad altra aggregazione che consenta di selezionare il Dipartimento cui destinare la risorsa per procedere poi alla chiamata (modello bando 2012 per chiamata professori associati) [si veda al riguardo l'art. 2].

La bozza di Regolamento sulle chiamate innova, quindi, quello vigente, recependo la più recente normativa (L. 240) e soprattutto chiarendo la procedura riguardo la procedura di individuazione del Dipartimento interessato, secondo i suddetti punti a) e b).

In questa seduta del S.A. si valuteranno le osservazioni che verranno formulate, per poi procedere alla definitiva approvazione nella seduta successiva (e così per gli altri due Regolamenti).

Si è ritenuto opportuno, inoltre, regolamentare le procedure di mobilità, che possono modificare la consistenza dei singoli SSD in rapporto alle necessità didattiche. La tendenza a spostarsi da settori generali (gravati da consistente carico didattico) a settori avanzati (studenti già well trained e corsi con minor carico didattico) deve essere sottoposta ad opportuna valutazione. L'attuale normativa [art. 93 T.U.] prevede il "trasferimento" da una disciplina ad un'altra senza avviso pubblico o competizione, ma a semplice domanda e con alcune condizioni (i. essere "ternato, ii. passare a disciplina specialistica da una generale, iii. aver insegnato quella

due

ccf

2

6.3



29 GEN. 2013

disciplina per 3 anni) e passaggio procedurale (parere CUN nei casi ii-iii per la valutazione del curriculum). Occorre ricordare questa procedura alla nuova normativa (L. 240/2010) ed alla logica di programmazione adottata dalla Sapienza. All'essere ternato si sostituisce idoneità-abilitazione, mentre il criterio dell'insegnamento (che significava la necessità didattica in quella disciplina-corso) viene sostituito in generale con la programmazione didattica.

Il Presidente inoltre rappresenta al Senato Accademico che le procedure di programmazione delle risorse destinate al corpo docente, anche ai fini della chiamata di nuovi professori, debbono rispondere al duplice criterio della qualificazione e sviluppo scientifico e dell'equilibrato carico didattico nei singoli settori scientifico-disciplinari, tenuto conto delle differenziazioni di macro-area.

In particolare i principi di programmazione si attuano attraverso varie fasi:  
a) rilievo dei carichi didattici in relazione all'offerta formativa stabilizzata;  
b) valutazione dell'attività scientifica dei Dipartimenti sia per premialità che per ipotesi di sviluppo; c) riequilibrio attuato tramite mobilità tra settori scientifico-disciplinari garantendo comunque qualità e competenza scientifico-didattica nel SSD di nuova afferenza; d) chiamata di professori in relazione a criteri di necessità e di qualità scientifica valutata con criteri ed indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale.

Il Presidente, infine, rappresenta che detto Regolamento per la Programmazione, che è allo stato preliminare, dovrà essere completato recependo in particolare le delibere recenti (ultimi 2 anni) adottate da Senato Accademico e C.d.A.

I suddetti schemi di Regolamento saranno sottoposti all'approvazione del Senato Accademico, dopo i necessari approfondimenti, nella prima seduta utile.

Allegati parte integrante:

Schema di Regolamento relativo alla programmazione delle risorse,  
Schema di Regolamento per il reclutamento dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge n. 240/2010;  
Schema di Regolamento per la mobilità interna dei professori di ruolo tra i settori scientifico disciplinari.

63  
le  
de



29 GEN. 2013

**DELIBERAZIONE N. 12/13**

**IL SENATO ACCADEMICO**

**LETTA** la relazione istruttoria;  
**VISTO** lo Statuto dell'Università;  
**VISTA** la Legge n.240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";  
**CONSIDERATA** la necessità di modificare ed integrare il Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia in vigore;

**TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 31, maggioranza 16: con 30 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Spangher, Venanzoni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Nicolai, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Nesi, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Petrioli, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Fiori, Foschi, dei sig.ri Orsini, De Lorenzo, del rappresentante degli studenti Messano e con l'astensione del prof. Gigliani.

**DELIBERA**

1. di rinviare a successiva seduta la definizione dei Regolamenti relativi alla programmazione, alla chiamata e alla mobilità interna dei professori di ruolo di I e II fascia ai sensi della legge n. 240/2010;
2. di approvare per la fase transitoria la seguente regolamentazione ai fini dell'attivazione delle procedure, derivanti da assegnazioni straordinarie MIUR, da parte dei Dipartimenti interessati:
  - a) il Dipartimento propone i profili curriculari, l'impegno didattico e la dimensione della Commissione di Valutazione che, dopo il parere della Giunta di Facoltà, saranno definiti dal Senato Accademico;
  - b) la Commissione di Valutazione, a prevalente composizione esterna, è costituita da 3 a 7 professori di I fascia dello stesso settore concorsuale e di livello scientifico eccellente, sorteggiati da terne, delle quali una proposta dal Dipartimento e le altre dal Senato Accademico.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Luigi Frati

63

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER IL CORPO DOCENTE**

**Premessa.** Il presente Regolamento disciplina le procedure di programmazione ai fini dell'attribuzione delle risorse per le chiamate dei professori e per il bando di posizioni di ricercatore a tempo determinato. I relativi principi e metodi sono determinati per rilevare le esigenze della didattica relative all'offerta formativa stabilizzata, ed esigenze e valutazioni della ricerca (risultati ed ipotesi di sviluppo).

### **Art. 1 Principi di Programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata**

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito in merito il parere del Senato Accademico, destina le risorse per la chiamata di professori di ruolo ad una macro-area, oppure ad un'area scientifico-culturale, o ad uno o più settori concorsuali o settori scientifico-disciplinari, in relazione alla programmazione triennale ed alle risorse annualmente rese disponibili.

2. Ove il Senato Accademico ritenga di destinare le risorse (punti organico) a più settori scientifico-disciplinari, la delibera di assegnazione deve individuare criteri e metodi per la conseguente ripartizione delle risorse ai singoli Dipartimenti perché questi possano adottare gli atti di propria competenza in ordine alla chiamata dei professori.

3. Le delibere del Senato Accademico debbono tener conto: i. delle esigenze scientifiche e della qualità e quantità dei prodotti scientifici dei singoli Dipartimenti; ii. dei dati di rilevazione dei docenti di ruolo in servizio e di prossima quiescenza; iii. del carico didattico dei singoli settori scientifico-didattici in relazione ai crediti formativi dovuti ed ai professori di ruolo del settore; iv. dei dati relativi a docenti di ruolo che siano possibili interessati a procedure di inquadramento a fascia superiore rispetto a quella di appartenenza, in quanto idonei o abilitati alla fascia superiore. Per la eventuale valutazione di merito dei dati di cui al presente comma, valutazione che deve avvenire comunque in relazione ai criteri ed agli indicatori stabiliti dall'ANVUR, il Senato Accademico approva criteri ed indicatori di valutazione anche differenziati tra macro-aree ed interni alle macro-aree e se necessario dispone la formazione di commissioni consultive, il cui parere è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico per le determinazioni di competenza.

4. Anche ai fini della programmazione di cui al presente articolo, i Dipartimenti hanno titolo a rappresentare agli organi accademici le proprie esigenze di programmazione, di riequilibrio tra i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, di potenziamento di specifici settori scientifico-disciplinari, avuto riguardo degli obblighi didattici e delle esigenze di sviluppo della ricerca. Sulle relative proposte è acquisito il parere della Facoltà, che può segnalare ulteriori esigenze, anche ad integrazione o in difformità da quanto rappresentato dai Dipartimenti.

## **REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Premessa.** La copertura di posizioni di professore di ruolo relative a specifici settori scientifico-disciplinari [SSD], individuate in relazione alla programmazione, come da specifico Regolamento, avviene per mobilità da altro SSD [come da specifico Regolamento] o per chiamata. Il presente Regolamento disciplina le procedure di attribuzione delle risorse ai Dipartimenti, ai fini delle chiamate, e le procedure utilizzabili dai Dipartimenti e dagli organi accademici per le chiamate.

### **Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il reclutamento dei professori di I e II fascia e la **mobilità interna tra settori scientifico-disciplinari dei professori di ruolo** avviene per tre distinte fattispecie:
  - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; aperta ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori già in servizio presso altri atenei italiani, a studiosi stabilmente impegnati all'estero che ricoprono posizioni accademiche estere equiparate a posizioni accademiche italiane secondo il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 ed, in via transitoria, agli idonei di concorsi già espletati ai sensi della L. 210/98 e del D.P.R. 117/2000; in accordo con l'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per una quota parte di risorse non superiore al 50% delle disponibilità, entro e non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo all'entrata in vigore della Legge 240/2010. Tale procedura può essere riservata ai titolari di abilitazione già in servizio a tempo indeterminato presso la Sapienza come professori di seconda fascia e ricercatori;
  - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipologia B (detti "tenure track") che abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
  - c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della Legge 240/2010.
2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, ed ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010, le procedure di reclutamento di docenti di I e II fascia indicate sub a) e b), in relazione a soglie minime di qualità scientifica deliberate dal Senato Accademico, tenuto conto dei criteri di qualità approvati dall'ANVUR-Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca; per la chiamata di cui al punto c) si applicano le norme attualmente vigenti, salvo introdurre soglie minime di qualità deliberate preventivamente dal Senato Accademico; le soglie minime di qualità e gli indicatori di valutazione sono differenziabili per macroarea ed eventualmente anche all'interno di macroarea.
3. Le chiamate sono effettuate nell'ambito delle disponibilità di Bilancio deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art 5, comma 4, lettera d) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010; è fatto divieto ai

Dipartimenti attivare le procedure di proposta di chiamata senza la preventiva comunicazione della disponibilità finanziaria.

4. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano la programmazione anche sulla base delle esigenze rappresentate dai Dipartimenti e dalle Facoltà; la programmazione ed i successivi atti possono riguardare una macro-area, un'area scientifico-culturale, settori concorsuali oppure uno o più settori scientifico-disciplinari. Della disponibilità di posizioni di professore di ruolo deve essere dato avviso ai docenti dell'Ateneo ai fini dell'attivazione di procedure di mobilità, di cui al successivo comma.
5. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono, con conforme motivata deliberazione da adottare in relazione ad esigenze didattiche oppure di sviluppo e di potenziamento di aree di ricerca, destinare specifiche risorse ad un settore scientifico-disciplinare, individuando il Dipartimento che deve attivare la procedura di chiamata.
6. Gli oneri derivanti dalla chiamata possono essere a totale carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia, emanato con D.R. *n. 1220 del 11.04.2011*.

#### **Art. 2 – Assegnazione delle risorse ai fini della attivazione delle procedure di chiamata**

1 Il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, con delibera conforme, assegnano le risorse ai Dipartimenti ai fini dell'attivazione delle chiamate.

2 La delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico può destinare risorse per un singolo settore scientifico-disciplinare o per gruppi di questi, anche attivando procedure che rilevino i possibili interessati o le esigenze derivate dalla programmazione didattica o da sviluppo della ricerca.

3 Per le finalità di cui al precedente comma il Senato Accademico può istituire commissioni di esperti, comunque di alta validità scientifica nei corrispondenti settori, utilizzabili per individuare eventuali candidati che si distinguano per alta qualificazione.

**N.B. articolo da completare, in particolare riguardo agli indicatori di valutazione della qualità del curriculum scientifico; il riferimento è al bando “aperto” per reclutamento dei Professori associati, con la prima fase funzionale alla assegnazione delle risorse ai Dipartimenti e la seconda fase relativa alla chiamata da parte dei Dipartimenti.**

#### **Art. 3- Attivazione della procedura selettiva per la chiamata da parte dei Dipartimenti**

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso assegnate per un settore scientifico-disciplinari ovvero per più settori, in accordo con la regolamentazione che ha disciplinato le pertinenze, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per procedure di reclutamento di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per procedure di reclutamento di seconda fascia, si esprime sugli elementi necessari per l'attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia.

2. La proposta deve recepire gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, come ulteriormente definiti dal Senato Accademico, che stabilisce specifici indicatori e criteri di giudizio.

3. La delibera del Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinari o a più settori, deve proporre:

- a) eventuale indicazione del numero minimo e di quello massimo delle pubblicazioni, quest'ultimo comunque non inferiore a 12, tenuto conto di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico;
- b) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- c) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in relazione a standard di qualità stabiliti dal Senato Accademico;
- d) l'eventuale indicazione di una lingua straniera per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale dovrà essere indicata la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, tenuto conto della specifica normativa in materia.

#### **Art. 4 - Emissione del bando di selezione per la chiamata**

1. Successivamente all'approvazione degli Organi competenti dell'Università, la procedura selettiva per la chiamata, indetta con decreto rettorale, è pubblicata sul sito di Ateneo; il relativo avviso di indizione del bando è pubblicizzato sui siti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) indicazione sulla modalità di selezione
- d) la struttura di pertinenza presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio (eventuale sede decentrata, se autorizzata);
- f) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande (il termine per la presentazione delle domande, di norma, non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito del MIUR);
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione di cui all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento;
- k) l'eventuale numero minimo e massimo delle pubblicazioni, quest'ultimo comunque non inferiore a 12, che il candidato dovrà trasmettere;
- l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;
- m) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato;
- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto (Laura Specialistica o diploma di specializzazione) per lo svolgimento di tale attività.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di



partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione. Ogni candidato deve presentare per via telematica il *curriculum vitae* in formato standard secondo uno schema-tipo, anche differenziato per macro-area, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando. Le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato *pdf* unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

### **Art. 5 - Requisiti soggettivi di ammissione alla selezione**

1. Alla procedura selettiva, se non riservata a interni Sapienza, possono partecipare:
  - a) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che è equiparata all'abilitazione scientifica limitatamente al periodo di durata della stessa (cinque anni);
  - b) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime;
  - c) professori già in servizio presso altre Università alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella stessa fascia e nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale viene bandita la selezione;
  - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base il D.M. 2 maggio 2011, n. 2362.
2. Alla procedura selettiva, se riservata a interni Sapienza, possono partecipare i Professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, in servizio alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 240/2011, in possesso **dell'idoneità o dell'abilitazione** scientifica nazionale per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime nello stesso settore concorsuale o scientifico-disciplinare.
3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente Regolamento non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

### **Art. 6 - Commissione di valutazione per le procedure di cui agli artt. 3-4-5**

1. La Commissione è composta da cinque a sette professori di ruolo di I fascia, appartenenti al/ai Settori concorsuali/settori scientifico disciplinari oggetto del Bando. Essi sono così designati: a) un componente è scelto dal Senato Accademico da un lista di almeno tre professori anche della Sapienza, indicati dalla Giunta dei Dipartimenti interessati in relazione alla pertinenza disciplinare; b) tre o cinque componenti sono quindi sorteggiati tra gli eleggibili nazionali (non più di uno per Università); c) un componente è designato dal Senato Accademico tra studiosi del settore anche stranieri, rilevanti per la qualità dell'attività scientifica e/o professionale.
2. La lista dei soggetti eleggibili è formata da studiosi dei settori scientifico-disciplinari coerenti con il Bando, la cui produzione scientifica superi i valori di soglia stabiliti dal Senato Accademico, comunque, non inferiori agli indicatori ANVUR applicati nella tornata di abilitazione scientifica nazionale immediatamente precedente all'emissione del bando della procedura selettiva di chiamata di cui al presente Regolamento.

4. Per quanto riguarda i docenti della Sapienza, sono comunque esclusi dall'elenco degli *eleggibili* i professori che non posseggano i requisiti di cui all'art. 32, comma 2, lettera a) e che non abbiano ottemperato alle disposizioni sulla verifica dell'operosità scientifico-didattica (relazione triennale).
5. Il Rettore, in esito al sistema predetto, procede quindi a determinare con proprio decreto i componenti effettivi ed i componenti supplenti.

#### **Art. 7 - Lavori della commissione**

1. La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data del suo insediamento, redige una relazione contenente:

- profilo curricolare di ciascun candidato;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione scientometrica complessiva nel caso in cui sia prassi riconosciuta nel settore concorsuale oggetto del procedimento (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, *impact factor* complessivo, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch, posizione nella lista degli autori come “*principal investigator*” o come “*group leader*” e facendo comunque riferimento ai criteri ministeriali);
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.

Sono comunque da considerare:

- continuità temporale della produzione scientifica;
- attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente);
- altre attività universitarie, in particolare quelle relative ad organi collegiali elettivi;
- congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del Dipartimento e attività in campo clinico, relativamente ai settori concorsuali e scientifico disciplinare in cui sia richiesta tale specifica competenza.

2. Ogni candidato deve superare i valori di soglia stabiliti dal Senato Accademico che, comunque, non dovranno essere inferiori agli indicatori ANVUR applicati nell'ultima tornata di abilitazione scientifica nazionale immediatamente precedente all'emissione del bando della procedura selettiva di chiamata di cui al presente Regolamento.
3. La Commissione dovrà valutare nel dettaglio le pubblicazioni presentate secondo quanto richiesto nel bando nonché l'intera produzione scientifica del candidato elencata nel curriculum.
4. Al termine della valutazione, la Commissione indica, anche a maggioranza dei componenti, il/i candidati selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la proposta di chiamata da parte del Dipartimento di riferimento, ovvero non indica alcun candidato, motivandone le ragioni.
5. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi all'ufficio competente.

#### **Art. 8 - Termine del Procedimento**

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dall'insediamento della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione; decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Università.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 9 - Chiamata da parte del Dipartimento**

1. Il Dipartimento di riferimento indicato nel bando formula la proposta di chiamata, su istanza, del candidato individuato dalla Commissione, di norma, entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore (da tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre). Il candidato selezionato, deve, prima della delibera di proposta di chiamata, tenere un seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento. Del seminario deve essere dato avviso ai docenti del Dipartimento e della relativa Facoltà. Nella chiamata del Dipartimento deve essere fatta specifica menzione del seminario, con giudizio di merito reso esplicito nella delibera di proposta di chiamata.
2. La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (a maggioranza assoluta dei professori di I Fascia per la chiamata di professori di I Fascia e di professori di I e II Fascia per la chiamata dei professori di II Fascia) ed è quindi trasmessa alla Facoltà di appartenenza del Dipartimento di riferimento per le spettanti competenze secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lettera c) e d) dello Statuto), da questa è inviata all'Amministrazione ed approvata dal Senato Accademico e, per le implicazioni di natura economico-finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La delibera negativa di chiamata del Dipartimento deve essere adeguatamente motivata. In merito si esprime la Giunta di Facoltà; ove questa deliberi in modo difforme dal Dipartimento, le competenze ai fini della chiamata sono esercitate in via sostitutiva dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera il potere sostitutivo è attribuito alla Giunta di Facoltà e l'approvazione finale è attribuita al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, che esercitano l'approvazione con motivata delibera conforme; il Dipartimento peraltro non potrà richiedere nei tre anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

## **Art. 10 - Norme transitorie e finali**

1. Coloro che hanno conseguito l' idoneità per i ruoli di Professori di I e II fascia ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 210/1998 e del D.P.R. 117/2000, fino al termine del periodo di durata dell' idoneità stessa. In tale ipotesi, nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata da parte del Dipartimento, dovrà essere adottato il Decreto di nomina e dovrà essere disposta la presa di servizio dell' idoneo, in mancanza dei quali l' idoneo può essere chiamato da altra Università, ferma restando la possibilità per questa Università, di ripetere la chiamata.
2. Procedure di chiamata con riserva di partecipazione ad a interni Sapienza possono essere disposte entro e non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo all' entrata in vigore della Legge 240/2010.
3. Il presente Regolamento sarà integrato, se del caso, relativamente alle chiamate di cui al punto b) dell' art. 1 alla luce del decreto ministeriale in materia.
4. L' avvio di procedure non in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, ivi comprese quelle sulla pubblicità della procedura, costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.

## **REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEI PROFESSORI DI RUOLO TRA SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI**

### **Art. 1 - Mobilità-passaggio tra settori scientifico-disciplinari: istanza e pareri**

- 1.1 In relazione allo sviluppo del proprio curriculum scientifico ed alla opportunità di favorire l'equilibrata distribuzione degli impegni didattici, i professori di ruolo possono presentare istanza di mobilità-passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare.
- 1.2 L'istanza, corredata dal proprio curriculum scientifico-didattico, comprensivo della indicazione della idoneità e/o abilitazione conseguita e della indicazione dei corsi d'insegnamento tenuti negli ultimi 5 anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza per l'acquisizione del parere di merito, votato a maggioranza dei docenti componenti la Giunta del Dipartimento, relativamente alla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi cinque anni accademici con il nuovo settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico nel vecchio e nel nuovo settore scientifico-disciplinare, avuto riguardo dei criteri di cui al successivo art. 3.
- 1.3 Il parere di cui al comma precedente è espresso avendo acquisito i pareri dei Dipartimenti con pertinenza prevalente, primaria o condivisa relativa al nuovo settore scientifico-disciplinare; detti pareri riguardano in particolare la congruenza dell'attività scientifica degli ultimi 5 anni con il nuovo settore scientifico-disciplinare; ove questi pareri non siano inviati al Dipartimento di attuale afferenza entro trenta giorni dalla richiesta, il parere s'intende positivo.

### **Art. 2 - Requisiti curriculari per la mobilità-passaggio tra settori scientifico-disciplinari**

- 2.1 In analogia a quanto disposto dall'art. 93 del Testo Unico approvato con R.D. n. 1592/1933 è requisito individuale scientifico sufficiente per il passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad altro settore scientifico-disciplinare l'aver conseguito l'idoneità nazionale o l'abilitazione nazionale nel nuovo settore.
- 2.2 In difetto del requisito di cui al precedente comma il profilo curricolare scientifico deve essere compatibile con il nuovo settore scientifico-disciplinare e giudicato come tale con delibera motivata del Dipartimento di afferenza; in tale evenienza la delibera del Senato Accademico, di cui al successivo art. 3, è adottata dopo aver acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale.
- 2.3 Non hanno titolo a presentare istanza di mobilità coloro che non siano pienamente attivi nella produzione scientifica secondo gli standard minimi stabiliti dall'ANVUR; non hanno titolo altresì coloro che non abbiano rendicontato puntualmente l'attività didattica, in osservanza delle istruzioni a tal fine impartite dall'Amministrazione.

### **Art. 3 – Approvazione della mobilità-passaggio da parte del Senato Accademico**

- 3.1 Il passaggio è disposto con decreto rettorale su motivato parere conforme del Senato Accademico, espresso per i profili scientifici nonché per quelli didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari.
- 3.2 Il parere del Senato Accademico è espresso a maggioranza dei componenti del Senato stesso in relazione alla affinità tra idoneità ed abilitazione conseguita e nuovo settore scientifico-disciplinare oppure alla coerenza con il nuovo settore della evoluzione delle pubblicazioni scientifiche negli ultimi cinque anni; sotto il profilo della programmazione didattica il parere del Senato riguarda la equilibrata distribuzione ed il carico didattico nei due settori in relazione ai professori di ruolo inquadrati nei medesimi; costituisce elemento di giudizio positivo la circostanza della intervenuta quiescenza di professori nel nuovo settore scientifico-disciplinare in presenza di altri professori di uguale fascia nel settore scientifico-disciplinare di partenza; costituisce altresì elemento di giudizio positivo aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque in corso al quale contribuisce il nuovo settore scientifico-disciplinare.
- 3.3 In caso di più istanze contemporanee il Senato Accademico può procedere ad una approvazione parziale; in tal caso la prevalenza viene accordata a chi abbia un miglior curriculum scientifico giudicato secondo i criteri di eccellenza stabiliti per ciascun settore dall'ANVUR.
- 3.4 La procedura di cui al presente Regolamento si applica anche ai Ricercatori a tempo indeterminato.

